



COMUNE DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALLUMIERE E IL COMUNE DI TOLFA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

REP. N. 1080
DEL 20.12.2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di dicembre, tra il Comune di Allumiere C.F.01032140582 legalmente rappresentato dal Sindaco Augusto Battilocchio ed il Comune di Tolfa C.F. 83000050589 legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Luigi Landi, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Allumiere con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 29.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Tolfa con delibera di Consiglio comunale n.79 del 30.11.2016 hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dell' art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

Il Comune di Allumiere (RM) conta al 31.12.2015 una popolazione di 4.060;

Il Comune di Tolfa (RM) conta al 31.12.2015 una popolazione di 5.127

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Allumiere (Città Metropolitana di Roma Capitale), e di Tolfa (Città Metropolitana di Roma Capitale), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa nel rispetto dei principi di economicità efficienza ed efficacia.



COMUNE DI ALLUMIERE
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Allumiere assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale del Comune di Allumiere, a far data dalla costituzione della sede convenzionata acquista la titolarità della stessa, previa nomina da parte del Sindaco del Comune capofila di concerto con il Sindaco del Comune di Tolfa.

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative pari ad al 50% dell'orario settimanale.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali approvato in data 16.05.2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Allumiere 50,00 %

Comune di Tolfa 50,00 %

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune di Allumiere il quale chiederà a consuntivo il rimborso della quota parte a carico del Comune di Tolfa. Il Comune Capo Convenzione potrà chiedere bimestralmente un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso. Il Comune di Tolfa provvederà al rimborso delle quote a proprio



COMUNE DI ALLUMIERE

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

carico entro trenta giorni dalla richiesta. E' dovuto il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate ed effettivamente sostenute per lo spostamento fra le due sedi, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DPR 4/12/1997 n. 465 e da calcolarsi in base ad 1/5 del costo della benzina. Il rimborso verrà effettuato dai singoli Comuni convenzionati in base alle percorrenze effettuate e dichiarate dal Segretario comunale.

Per quanto riguarda l'indennità di risultato spettante al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 42 del CCNL essa sarà liquidata dal Comune capo convenzione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo l'acquisizione della valutazione scritta dai Sindaci da rendersi secondo le modalità previste nelle rispettive metodologie di valutazione.

Le somme spettanti saranno a carico di ogni Comune in rapporto alle relative valutazioni.

Resta altresì a carico dei singoli Comuni convenzionati l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16/05/2001.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per diritti di rogito, per missioni e trasferte.

I diritti di segreteria liquidati dal Comune di Allumiere saranno comunicati al Comune di Tolfa al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 10 del D.L. n.90/2014 conv. dalla legge n.114/2014.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.



COMUNE DI ALLUMIERE

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino alla fine del mandato del Sindaco del comune capofila, a partire dalla data di assunzione in servizio del Segretario nella segreteria convenzionata.

Essa potrà essere, comunque, sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni;

La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà essere notificata al Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata, tramite raccomandata A.R. o messo notificatore

Al momento dello scioglimento della convenzione i Sindaci dei Comuni di Allumiere e Tolfa hanno la possibilità di definire, con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune fra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario debba essere nominato.

Ove non si pervenga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo della convenzione.

ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà classificata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.



COMUNE DI ALLUMIERE
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2015 , dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma 'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lazio per quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Allumiere

Sindaco

Comune di Tolfa

Sindaco

